**Allegato 4 – Schema di accordo**

### Tra

La Regione Basilicata, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 5, C.F. 80002950766, in seguito indicata anche “Regione”, rappresentata da ….., in qualità di Dirigente Generale della Direzione   
Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, autorizzato alla stipula con la D.D. n…. del ……..;

### e

l’amministrazione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in …………………….. alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in seguito indicato “beneficiario”, rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di …………..;

**PREMESSO CHE**

* l’Obiettivo Specifico 2.7 del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 “*Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”* è finalizzato a sostenere interventi per lo sviluppo ed il completamento di infrastrutture verdi e blu, anche in ambito urbano e periurbano, al fine di:
* migliorare la qualità ambientale e la biodiversità nella città;
* ridurre l’impatto delle pressioni ambientali e climatiche nei contesti urbani e periurbani agendo sulla mitigazione degli effetti delle sostanze inquinanti, assorbimento di gas ad effetto serra, riduzione della temperatura e raffrescamento dell’aria;
* riqualificare e migliorare la fruibilità degli spazi verdi e delle aste fluviali.
* con la D.G.R. n. 57 del 02.02.2022, la Regione Basilicata ha approvato il “Quadro delle azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027”;
* il PAF è condizione abilitante per l’Obiettivo Specifico 2.7 come previsto dall’Allegato III del Reg. (UE) n. 1060/2021;
* con la D.D. n….. del …., la Regione Basilicata, in attuazione dell’O.S. 2.7, ha approvato l’avviso pubblico “*Infrastrutture verdi e blu. Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu al fine di fornire strumenti di adattamento delle città ai cambiamenti climatici”;*
* l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
* l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;
* con la D.D. n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, sono stati approvati gli esiti istruttori ed ammesse a finanziamento le proposte progettuali presentate a valere sul citato avviso pubblico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo**

Il presente Accordo regola, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le parti, i rapporti tra la Regione Basilicata e l’Amministrazione\_\_\_\_\_\_\_, beneficiario per la realizzazione della seguente operazione:

* titolo operazione CUP -----, riportata sub Allegato 1;

ammessa a finanziamento a valere sull’Obiettivo Specifico 2.7 del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, giusta D.D. n….. del …...

**Articolo 3 – Entità del contributo**

In relazione all’oggetto di cui al precedente articolo 2, la Regione Basilicata mette a disposizione le necessarie risorse finanziarie per l’esecuzione dell’operazione, a valere sull’O.S. 2.7 del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 nella misura di seguito indicata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo operazione** | **CUP** | **Costo complessivo operazione** | **Cofinanziamento PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027** | **Cofinanziamento del beneficiario** |
|  |  | € ----- | € ----- | € ----- |

Resta fermo che l’importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell’operazione oggetto del presente Accordo è quello rinveniente dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto.

In fase di progettazione esecutiva, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell’operazione eccedenti il contributo concesso nella determina di ammissione a finanziamento citata in premessa restano a carico del beneficiario.

Le eventuali economie rivenienti dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Basilicata, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del beneficiario.

**Articolo 4 - Responsabili dell’Accordo**

I Responsabili dell’accordo sono, ognuno per il proprio ambito di competenza:

* Per la Regione Basilicata, il Dirigente dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, in qualità di Ufficio Responsabile dell’Attuazione (RdA) ai sensi della D.G.R. n. 377/2023: Dott. -------;
* Per il beneficiario …….., il …….: nome, cognome.

In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto del presente accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 5 - Durata dell’accordo e cronoprogramma di attuazione dell’operazione**

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade con la liquidazione dell’intero contributo spettante al Beneficiario a seguito della conclusione ed entrata in funzione dell’operazione prevista.

La durata del presente accordo in ogni caso non può andare oltre il 31/12/2027.

La realizzazione dell’operazione deve concludersi entro i termini indicati nel cronoprogramma della stessa.

Non sono ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

**Articolo 6 – Obblighi delle Parti**

Con il presente Accordo,

* il **Beneficiario** si obbliga a garantire:
* la comunicazione di ogni variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;
* rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale;
* applicare e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
* rispettare, in sede di gara, i principi orizzontali di parità di genere, non discriminazione e accessibilità, laddove applicabili;
* applicare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi SIE, ai sensi degli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell’Allegato IX allo stesso;
* rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
* indicare, su tutti i documenti afferenti all’operazione, il PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, l’Obiettivo specifico 2.7, il titolo dell’operazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
* adottare un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’operazione oggetto del presente Accordo, nonché l’individuazione di un conto bancario dedicato all’operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
* rispettare il divieto di doppio finanziamento;
* rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
* rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema informativo di monitoraggio in uso e rispetto delle procedure di monitoraggio;
* rispettare il cronoprogramma di attuazione dell’intervento;
* rispettare il principio di stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
* ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui l’Autorità di Gestione ha effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario medesimo;
* consentire alla struttura di gestione e di controllo, all’Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto approvato, nonché delle spese sostenute in relazione all’intervento finanziato, rendendo disponibile la relativa documentazione.
* la **Regione Basilicata** si obbliga a:
* implementare nel sistema informativo di monitoraggio del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 tutti i dati concernenti le informazioni identificative dell’operazione;
* effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario attraverso l’acquisizione della documentazione probante;
* esercitare verifiche e controlli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’attività connesse alla realizzazione dell’operazione, nonché sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale della stessa;
* erogare il contributo concesso all’esito positivo delle verifiche effettuate sulla regolarità delle spese e delle procedure connesse all’operazione.

**Articolo 7 – Ammissibilità delle Spese**

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e che risultino essere:

* pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del quadro finanziario di progetto;
* effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all’operazione;
* sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dall’avviso pubblico;
* contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione;
* indicate nel Quadro Economico di progetto.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro finanziario di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Beneficiario:

1. fornitura, installazione, posa in opera di materiali e componenti, anche vegetali, e tutti gli interventi propedeutici strettamente necessari alla realizzazione dell’intervento, ivi inclusi oneri di sicurezza;
2. spese per acquisizione di aree mediante procedure di esproprio nella misura massima del 10% come specificato dall’art. 64 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
3. progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo nella misura massima del 10% dell’importo delle voci sub *a)* e *b);*
4. costi generali per la gestione del progetto. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario del 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*. Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest’ultimo; non sono ammissibili le spese per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l’operatore economico selezionato per la realizzazione degli interventi.

I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti.

Sono ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal mandato/bonifico bancario o postale.

La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti al progetto cofinanziato.

Non sono ammissibili spese riferite a procedure di appalto che non rispettano l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici vigente ed applicabile.

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese devono essere sostenute e pagate a partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva fino alla data di richiesta di erogazione del saldo, ad eccezione delle spese rientranti nelle lettere *b*) e *c*) che sono ritenute ammissibili anche se sostenute e pagate a partire dalla data di approvazione dell’avviso pubblico. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa.

Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, quelle relative ad acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati, nonché quelle spese non contemplate nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento.

Le spese non ammissibili rimangono a carico del beneficiario.

**Articolo 8 – Obblighi di comunicazione e visibilità**

Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, il beneficiario del contributo ha la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall’Unione Europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (artt. 47, 49, 50, Allegato IX) e secondo le disposizioni pubblicate nella sezione “Comunicazione” del sito web del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, raggiungibile al seguente link https://europa.regione.basilicata.it/2021-27/.

Il beneficiario deve fornire sul sito web istituzionale e sui profili di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell’operazione, con indicazione delle finalità ed i risultati attesi evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea e dal PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Ai fini della trasparenza, si informa il beneficiario che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati, in formato aperto, relativi al beneficiario e all’operazione cofinanziata. L’elenco dei dati è pubblicato ai sensi dell’Articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

**Articolo 9 - Obblighi connessi al rispetto del principio del DNSH e del climate proofing**

L’operazione deve rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e agli obiettivi ambientali individuati nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

L’operazione deve inoltre rispettare gli indirizzi di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”.

**Articolo 10 - Modalità di erogazione del finanziamento**

Il contributo pubblico concesso al Beneficiario è erogato con le seguenti modalità:

* primo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, pari al 10% dell’importo del contributo così come definito nel Quadro economico dell’operazione allegato al progetto esecutivo, è erogato a seguito dell’approvazione da parte dell’Ufficio RdA della Determinazione dirigenziale di presa d’atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico. Al fine di ottenere la prima anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere all’ufficio RdA, la seguente documentazione:
* presentazione della domanda di anticipazione;
* atto di approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico.
* secondo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, pari al 20% dell’importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d’appalto dei lavori/servizi/forniture, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il/i Soggetto/i aggiudicatario/i. Al fine di ottenere la seconda anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere all’ufficio RdA, la seguente documentazione:
* presentazione della domanda di anticipazione;
* la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’operazione;
* il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di appalto.
* terzo acconto, da liquidarsi a titolo di rimborso delle spese già sostenute, fino ad un massimo dell’90% dell’importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d’appalto dei lavori/servizi/forniture, è erogato su richiesta del Beneficiario a seguito della trasmissione della documentazione relativa alle procedure di gara, alle spese ed ai pagamenti, e di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. In particolare, al fine di ottenere il terzo acconto, il soggetto beneficiario deve trasmettere all’ufficio RdA, la seguente documentazione:
* presentazione di domanda di pagamento;
* rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un importo pari almeno all’80% delle anticipazioni ricevute;
* aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
* conferma/aggiornamento delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
* presentazione della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell’impianto.
* Saldo residuo del 10% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo di monitoraggio del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:
* presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell’importo ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
* presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e del/i relativo/i atto/i di approvazione;
* aggiornamento dei dati del monitoraggio.

Le erogazioni, salvo le prime due concesse a titolo di anticipazione, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Basilicata; pertanto, il beneficiario si impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all’operazione.

La Regione Basilicata assicura che il Beneficiario riceva l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità e comunque non oltre il termine di **entro 80 giorni** decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta di liquidazione, salvi i casi diinterruzione del procedimento come previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b) delRegolamento UE n. 1060/2021. La documentazione e i chiarimenti richiesti a integrazioneai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno2021 dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta diintegrazione.

A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nell’erogazione del contributo imputabili ai vincoli sulla spesa regionale, il RdA effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso. La decorrenza di suddetto termine si interrompe in caso di richiesta integrazioni da parte dell’Ufficio regionale. La richiesta di eventuali integrazioni avverrà comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre che il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

Non sarà possibile erogare il saldo del contributo in assenza della documentazione comprovante il collaudo e la verifica di conformità ai sensi del codice dei contratti pubblici vigente ed applicabile (es. certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione).

Per la realizzazione dell’operazione è richiesto l’utilizzo di un conto corrente dedicato all’operazione oggetto di finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata di tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell’operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento dell’operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione Basilicata potrà procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

**Articolo 11 – Modifiche al progetto**

Il beneficiario può inoltrare, a mezzo PEC all’indirizzo [ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it), eventuali richieste di proroga dei termini previsti al precedente articolo 5. La richiesta di proroga, da inoltrare almeno due mesi prima del termine previsto per l’ultimazione delle attività di progetto, deve essere debitamente motivata e riconducibile a cause non previste e non dipendenti dal beneficiario.

La proroga non può superare i tre mesi e in ogni caso deve essere coerente con il periodo di ammissibilità del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Le ulteriori modifiche al progetto possono riferirsi alle richieste di varianti al progetto ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici applicabile.

Eventuali richieste di varianti al progetto ammesso a finanziamento devono essere inoltrate dal beneficiario, a mezzo PEC all’indirizzo [ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it), almeno tre mesi prima del termine previsto per l’ultimazione delle attività di progetto e sono soggette ad approvazione da parte dell’Ufficio RdA.

È consentito presentare al massimo una richiesta di variante al progetto e le stesse non possono comportare un incremento del contributo concesso.

Le eventuali richieste di variante al progetto devono essere adeguatamente motivate e argomentate. Inoltre, le stesse devono essere corredate, a seconda della tipologia, dall’aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di contributo.

In ogni caso, non sono ammissibili modifiche al progetto:

* inoltrate successivamente ai termini stabiliti ai commi precedenti del presente articolo;
* che determinano un costo ammissibile a seguito della variazione richiesta inferiore al 50% della spesa inizialmente ammessa in fase di concessione;
* che non rispettino i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal bando;
* non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzi gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica, il beneficiario può scegliere di realizzare ugualmente il progetto oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di modifica, il beneficiario non dovesse realizzare il progetto in aderenza alla proposta finanziata e/o concludere lo stesso entro i termini stabiliti, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.

**Articolo 12 - Controlli**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che l’operazione possa essere campionata per i controlli in loco.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull’avanzamento delle opere e sull’adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell’operazione finanziata e di ogni altra attività connessa.

**Articolo 13 - Ritardi, inerzie ed inadempienze**

In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell’attuazione dell’operazione il Responsabile di Attuazione, informandone l’Autorità di Gestione, invita il Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.

Il Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile di Attuazione gli atti adottati, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

Nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile di Attuazione, sentita l’Autorità di Gestione, adotta le misure amministrative di propria competenza.

**Articolo 14 - Cause di revoca del contributo**

La Regione procede alla revoca parziale o totale del contributo dell’operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L’ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata è stabilito in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di rettifiche finanziarie.

La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:

* il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
* il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall’atto di ammissione a finanziamento e dal presente Accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell’Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all’operazione;
* ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d’opera o di utilizzo dei ribassi d’asta previsti dalla normativa di settore vigente e dal presente Accordo;
* ricorrano le cause di revoca previste dall’articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in materia di stabilità delle operazioni;
* il beneficiario non rispetti le disposizioni in materia di comunicazione e trasparenza di cui all’articolo 8.

La Regione si riserva la facoltà di revoca parziale o totale del finanziamento qualora:

* il Beneficiario abbia realizzato l’operazione senza rispettare le scadenze fissate nell’atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;
* il mancato rispetto del cronoprogramma dell’operazione abbia determinato, il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
* il Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l’accesso per il tempo e nei modi stabiliti;
* il Beneficiario non rispetti i compiti assegnati con il presente Accordo.

La Regione, nel procedere alla revoca, può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto dell’incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell’Accordo.

**Articolo 15 – Responsabilità**

La Regione Basilicata è esentata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’attuazione dell’operazione.

È fatto obbligo al beneficiario di mantenere la Regione Basilicata sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

**Articolo 16 - Divieto di cumulo**

Il Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall’operazione oggetto del presente Accordo.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, l’Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

**Articolo 17 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale e al Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

**Articolo 18 - Spese di bollo e di registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

**Articolo 19 – Trasparenza**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell’elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

**Articolo 20 - Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

**Articolo 21 - Norme Applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Si allega al presente Accordo:

**Allegato 1 – Operazione …. (CUP …..)**

**Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.**

**Letto confermato e sottoscritto**

### *Per il Beneficiario*

### Ente Parco \_\_\_\_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### *Per la Regione Basilicata*

### Dirigente Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Dott. Michele Busciolano